

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6831/2018** promossa da:

C. rappresentata e difesa

ATTRICE

contro

COND.

contro

S

CONVENUTI

e contro

Z e C

TERZI CHIAMATI

e

S e L.

INTERVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 11.9.2019.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, C conveniva in giudizio il Condominio e lo studio P esponendo quanto segue.

L'attrice era proprietaria all'epoca dei fatti di un appartamento all'interno del Condominio convenuto, che aveva concesso in locazione a K e S. Nella notte tra il 1° e il 2 ottobre 2010, una forte concentrazione di monossido di carbonio cagionò la morte dei conduttori, nonché lesioni ad altri coinquilini del Condominio. Ravvisando una colpa nella C (nonché nel manutentore dell'impianto di riscaldamento, F, giudicato separatamente), l'odierna attrice fu condannata, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di omicidio colposo; fu anche condannata al risarcimento del danno, liquidato in via provvisoria dalla medesima sentenza, portata ad esecuzione mediante pignoramento immobiliare.

Ciò premesso, l'attrice, ravvisando un concorso di colpa nel Condominio ovvero, «in via subordinata», nello studio P, ne chiedeva la condanna «in via solidale fra loro» al pagamento in favore della C delle somme nella misura percentuale ritenuta di giustizia. Domandava inoltre la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'ingiusto pignoramento immobiliare.

Si costituivano in giudizio con separate comparse entrambi i convenuti, contestando le pretese dell'attrice. Chiamavano in causa, inoltre, la propria assicurazione Z; il Condominio chiamava in causa, altresì, l'amministratore all'epoca dei fatti personalmente. Entrambe le chiamate in causa venivano proposte in via di manleva.

Si costituivano entrambi i chiamati in causa, contestando le pretese dell'attrice e, in subordine, la chiamata in garanzia.

Nel giudizio intervenivano, inoltre, volontariamente, a norma dell'art. 105 cod. proc. civ., i prossimi congiunti delle vittime nell'incidente dell'ottobre 2010, S e L, chiedendo la condanna del Condominio e dello studio P in solido al risarcimento del danno, ritenendo i convenuti corresponsabili nella causazione dell'incidente.

Il G.I. sentiva liberamente l'attrice all'udienza del 12 giugno 2019 e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2019.

Quindi, decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., il Giudice tratteneva la causa in decisione.

2. Sul sinistro del 1°-2 ottobre 2010 e sulle sue cause: la ricostruzione in sede penale e la condanna dell'odierna attrice

Questo Tribunale, con sentenza della sez. V pen., n. 11482 del 22 ottobre 2013 (dep. 14 gennaio 2014), ha così ricostruito la dinamica dell'incidente.

La sera del 1° ottobre 2010 era stato sospeso il servizio di fornitura dell'acqua. Per qualche motivo, nell'appartamento di proprietà dell'attrice, era rimasto aperto il rubinetto dell'acqua calda; «quando la fornitura era stata infine ripristinata, lo scaldabagno si era attivato ed era rimasto in funzione tutta la notte, saturando l'ambiente di monossido di carbonio anche in ragione di un'importante ostruzione della canna fumaria» (pagg. 3-4 della sentenza). Questa fuga di monossido di carbonio cagionava la morte degli inquilini, K e S (cfr. pag. 10).

La riattivazione dello scaldabagno, al ripristino della fornitura idrica, aveva innescato «il processo di combustione volto al riscaldamento dell'acqua che si è protratto per oltre otto ore. Tale combustione, tuttavia, avveniva in condizioni non ottimali, producendo monossido di carbonio in quantità elevate, cagionando la morte dei Sig.ri L».

Quanto al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, il Tribunale ha accertato che fino dall'anno 2000 «era stata affidata [dal Condominio] alla ditta T la verifica degli scarichi dei prodotti della combustione degli apparecchi installati all'interno delle singole unità immobiliari, nonché l'individuazione degli interventi di adeguamento necessari per garantire gli standard di funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti. All'esito delle verifiche compiute, la T aveva riscontrato l'inadeguatezza delle canne fumarie (...), suggerito la sostituzione degli apparecchi a gas (...) con boiler elettrici oppure in alternativa la realizzazione di canne fumarie ramificate esterne. L'amministratore, quindi, aveva inviato ai singoli condomini una comunicazione, con la quale trasmetteva gli esiti delle perizie tecniche effettuate dalla T e contestualmente invitava i proprietari "ad attuare quanto indicato nelle stesse al fine di garantire gli standard di funzionalità e sicurezza previsti dalle norme vigenti"» (pag. 7).

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva provato oltre ogni ragionevole dubbio «che tale missiva sia stata ricevuta dalla C» (pagg. 7-8), nonostante la presenza di alcuni indizi (cfr. nota 1 di pag. 8).

Ravvisata, però, una posizione di garanzia nella C (pag. 9), il Tribunale riteneva comunque di ravvisare nella condotta omissiva dell'imputata profili di colpa (v. in particolare pagg. 15-19); sulla base di essi, condannava la C anche al risarcimento del danno, liquidato in via provvisoria.

Per il relativo adempimento, risulta che le parti civili hanno proceduto a pignoramento nei confronti dell'odierna attrice.

3. Le domande svolte in giudizio

Tanto premesso, è necessario ricostruire ordinatamente le domande giudiziali svolte in questo giudizio, come precisate all'udienza dell'11 settembre 2019.

Sia l'attrice sia gli interventori volontari ravvisano profili di colpa anche nel Condominio e nello studio P (ovvero in P personalmente).

Di conseguenza:

- quanto all'attrice, chiede di accertare la responsabilità dei medesimi e, per l'effetto, condannare la loro assicurazione, «terza chiamata in causa alla cui richiesta di chiamata si aderisce, in solido» con i convenuti, «al pagamento in favore dell'attrice C delle somme che saranno riconosciute dal Tribunale», nonché «al pagamento di tutti i danni morali e materiali che la signora C ha subito per l'effetto dell'ingiusto pignoramento sia per le somme già gravate in capo all'attrice sia per gli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa»;
- quanto agli interventori volontari, chiedono di accertare la corresponsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento e per l'effetto la loro condanna «al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti dalle eredi della Sig.ra K L»;
- i convenuti e il chiamato P chiedono il rigetto delle domande e, in caso di relativo accoglimento, di essere manlevate dalla propria assicurazione;
- la Z chiede il rigetto delle domande e, in caso di relativo accoglimento, di accertare l'inoperatività della polizza.

4. Sulle eccezioni preliminari del Condominio

Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni processuali sollevate dal Condominio.

4.1. In primo luogo, esso eccepisce che nella controversia in esame sarebbe stato irritualmente pretermesso, in violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., il correo.

Il convenuto afferma che in questo processo l'attrice «intende far valere l'azione di regresso», trattandosi – dalla sua prospettiva – di corresponsabile in solido che ha adempiuto per intero alla obbligazione. Nel caso di azione di regresso, si legge nella comparsa conclusionale del Condominio, «sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i condebitori in solido; il debitore regredente, quindi, deve citare tutti i condebitori, agendo *pro quota*, contro ognuno di essi».

L'eccezione è infondata.

Nel caso di specie, l'attrice agisce chiedendo la condanna dei condebitori in solido al regresso, come argomentato correttamente dal condominio.

Senonché, erra quest'ultimo quando afferma che nell'ipotesi di azione di regresso, il condebitore che ha pagato debba convenire in giudizio tutti gli altri debitori, per sentirli condannare *pro quota*. Al contrario, egli può agire in giudizio nei confronti di solo alcuni dei condebitori (o, meglio, dei soggetti che qualifica come tali), ma può ritualmente escludere dal giudizio gli altri (dai quali, per ipotesi, potrebbe aver già vista restituita la quota di debitore, o dai quali potrebbe non voler pretendere nulla). Certamente, nei confronti di ciascun condebitore può essere chiesta solo la condanna *pro quota* (art. 1299, primo comma, cod. civ.), ma ciò non implica assolutamente che tutti loro debbano essere necessariamente convenuti in giudizio (cfr. Cass., sez. III civ., 15 luglio 2005, n. 15021).

4.2. Va inoltre rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione e dell'atto di intervento volontario, perché non sarebbero sufficientemente indicati i fatti che determinano l'oggetto e il titolo della domanda (art. 163, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.).

Dal tenore complessivo degli atti, infatti, si comprende che l'oggetto delle pretese tanto dell'attrice quanto degli interventori volontari è la condanna dei convenuti in relazione alle loro asserite responsabilità per il sinistro del 1°-2 ottobre 2010.

In particolare, l'attrice agisce in regresso, affinché anch'essi – riconosciuti in parte responsabili dell'accadimento – paghino la loro quota, nei confronti di lei, che ha già adempiuto. Gli interventori volontari, che hanno già ottenuto il pagamento da parte dell'attrice – tramite esecuzione forzata – a quanto disposto dalla sentenza penale, domandano la condanna degli odierni convenuti, ai quali attribuiscono una responsabilità.

Il contenuto delle domande è dunque sufficientemente chiaro e l'eccezione di nullità delle *editiones actiones* è infondata.

5. Sull'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dal Condominio

Il Condominio eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da parte dell'attrice.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale – argomenta il convenuto – il diritto vantato si prescrive in cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2010; il termine di prescrizione non è stato tempestivamente interrotto e l'atto di citazione è stato notificato solo nel 2018.

L'eccezione è infondata.

Vero è che la responsabilità fatta valere nei confronti del Condominio – diversamente da quella vantata nei confronti dell'amministratore – ha natura extracontrattuale.

Senonché, il *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione del diritto vantato dall'attrice non è quello dell'evento (2 ottobre 2010), bensì quello successivo, in cui è avvenuto il pagamento. Solo da quel momento, infatti, insorge – in capo al condebitore in solido, che ha pagato – il diritto alla ripetizione. È pacifico nella giurisprudenza che «Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione» (Cass., sez. VI-1 civ., ordinanza n. 25698 dell'11 ottobre 2019; conf. Cass., sez. III civ., sentenza n. 21056 del 3 novembre 2004).

Nel caso di specie, dunque, la prescrizione decorre non dal giorno dell'evento, bensì dalla ben successiva data del pignoramento e dunque dell'adempimento (non rileva se forzato) dell'obbligazione.

6. L'insussistenza di profili di colpa dei convenuti

Nel merito, il Tribunale ritiene che non sussistano profili di colpa in capo ai convenuti e, pertanto, nessuna responsabilità possa essere a loro addebitata in relazione all'incidente mortale del 1°-2 ottobre 2010.

Il danno, infatti, si è verificato – come è stato accertato in sede penale – a causa di un malfunzionamento di una «colonna privata», ad uso esclusivo, destinata al solo scarico dei fumi di cottura della cucina dell'appartamento della sig.ra C. Si trattava di una colonna che non ha natura e funzione condominiale. E' stata infatti accertata la inidoneità non di una canna fumaria collettiva ramificata, ma di una canna singola con un condotto singolo, sul quale insistevano due apparecchi.

La relazione attribuisce ad un'ostruzione – per ben il 95 per cento – del cavello, nel quale era impropriamente collegato lo scarico dello scaldabagno del solo appartamento della C; nessun impianto comune al Condominio, invece, è stato coinvolto dall'ostruzione, dunque non vi è stato alcun inadempimento – né parte del Condominio, né da parte del suo amministratore – degli obblighi di cui agli artt. 1130 e 1135 cod. civ., perché l'ostruzione in questione non riguarda la canna fumaria comune.

La relazione peritale del pubblico ministero, del resto, prende in considerazione le posizioni di C e di FP, ma nemmeno menziona il condominio e il suo amministratore, che nessun obbligo particolare avevano in relazione all'impianto in esame.

L'attrice non ha dunque assolto l'onere di provare la natura condominiale della canna fumaria in esame e questa circostanza giustifica il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.

Pertanto, il condominio e, quindi, anche il suo amministratore sono estranei agli impianti che hanno cagionato il danno e nessun obbligo manutentivo (nemmeno civilmente rilevante, oltre che penalmente) può essere ravvisato nei loro confronti.

Inoltre, giova richiamare la circostanza – di cui a pag. 7 della sentenza penale, già citata – che nel 2000 era stata inviata dall'amministratore P a tutti i condòmini una missiva, nella quale si avvertiva della necessità di «garantire gli standard di funzionalità e sicurezza previsti dalle norme vigenti».

In sede penale non è stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della conoscenza, da parte della C, del contenuto di questa missiva, che dunque la metteva in guardia sui pericoli degli impianti del suo appartamento. Tuttavia, l'invio della lettera da parte dell'amministratore costituisce comunque l'adempimento dei propri doveri informativi, perché ha quantomeno messo in condizione l'odierna attrice di essere a conoscenza dei malfunzionamenti che riguardavano l'impianto che ha causato l'evento mortale.

7. Statuizioni definitive e condanna alle spese

Le domande dell'attrice devono essere pertanto rigettate.

Per lo stesso motivo, vanno rigettate le domande degli interventori volontari, i quali non hanno promosso nessuna domanda nei confronti della C (già condannata in sede penale al risarcimento del danno nei loro confronti, con previsione di una provvisoria); essi hanno, invece, agito esclusivamente nei confronti dei convenuti e di P.

Dal rigetto delle domande nei confronti dei convenuti risultano assorbite le domande svolte nei confronti della Z e di P in proprio.

Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere le spese processuali ai convenuti Condominio e alla P s.a.s.

Alla luce delle statuizioni che precedono, dell'attività difensiva svolta dalle parti e delle domande proposte nel presente giudizio, si dichiarano integralmente compensate le spese processuali tra tutte le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta tutte le domande proposte dall'attrice e dagli interventori;
- Dichiaro assorbite le altre domande proposte dalle parti;
- Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida, per il Condominio in **euro 8.000,00** per compenso professionale di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.; per lo studio, in **euro 8.000,00** per compenso professionale di avvocato, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.;

- Dichiaro integralmente compensate le spese processuali tra tutte le altre parti;
- Dichiaro la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Milano, 23 marzo 2020

Il Giudice Istruttore

in funzione di Giudice Unico

dott. Damiano Spera